



REGIONE CALABRIA

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - AUTORITA' DI BACINO REGIONALE

Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

(ai sensi dell'art. 1-bis della L. 365/2000, dell'art.17 Legge 18 maggio 1989 n. 183, dell'art.1 Legge 3 agosto 1998 n. 267)

NORME DI ATTUAZIONE E MISURE DI SALVAGUARDIA

Testo aggiornato al 11/05/07

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Parte I – Soggetti, finalità e contenuti

- Art. 1 (Finalità)
- Art. 2 (Aggiornamento e pubblicità del PAI)
- Art. 3 (Ambito territoriale di applicazione)
- Art. 4 (Ambito giuridico di applicazione e soggetti destinatari)
- Art. 5 (Effetti giuridici)
- Art. 6 (Elaborati del PAI)

Parte II - Metodologia del PAI

- Art. 7 (Metodologia del PAI)
- Art. 8 (Rischio idrogeologico e di erosione costiera).....
- Art. 9 (Aree pericolose).....
- Art. 10 (Individuazione delle aree a rischio e/o pericolo di frana).....
- Art. 11 (Individuazione delle aree a rischio e/o pericolo d'inondazione)
- Art. 12 (Individuazione delle aree a rischio e/o pericolo di erosione costiera).....
- Art. 13 (Compatibilità delle attività estrattive)
- Art. 14 (Interventi)
- Art. 15 (Attività di monitoraggio e controllo).....

TITOLO II – NORME SPECIFICHE

Parte I - Assetto geomorfologico

- Art. 16 (Disciplina delle aree a rischio R4 e delle aree in frana ad esse associate)
- Art. 17 (Disciplina delle aree a rischio R3 e delle aree in frana ad esse associate)
- Art. 18 (Disciplina delle aree a rischio R2, R1 e delle aree in frana ad esse associate)
- Art. 19 (Ulteriore disciplina delle aree con pericolo di frana)
- Art. 20 (Verifica locale delle condizioni di pericolo di frana).

Parte II - Assetto Idraulico

- Art. 21 (Disciplina delle aree a rischio di inondazione R4)
- Art. 22 (Disciplina delle aree a rischio di inondazione R3)
- Art. 23 (Disciplina delle aree a rischio d'inondazione R2, R1).....
- Art. 24 (Disciplina delle aree d'attenzione per pericolo d'inondazione)
- Art. 25 (Verifica locale delle condizioni di pericolo d'inondazione)
- Art. 26 (Verifica di compatibilità dei progetti)

TITOLO III - ASSETTO DELLE AREE SOGGETTE AD EROSIONE COSTIERA

- Art. 27 (Disciplina delle aree a rischio di erosione costiera)
- Art. 28 (Disciplina delle aree con pericolo di erosione costiera)

TITOLO IV – PIANO DEGLI INTERVENTI

- Art. 29 (Interventi volti alla rimozione o mitigazione del rischio)
- Art. 30 (Interventi di difesa dalle frane, dalle inondazioni e dall'erosione costiera delle reti infrastrutturali).....

Norme di Attuazione

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Parte I Soggetti, finalità e contenuti

Art. 1 (Finalità)

1. Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (in seguito denominato PAI) ha valore di piano territoriale di settore e rappresenta lo strumento conoscitivo, normativo e di pianificazione mediante il quale l'Autorità di Bacino Regionale della Calabria (in seguito denominata "ABR"), pianifica e programma le azioni e le norme d'uso finalizzate alla salvaguardia delle popolazioni, degli insediamenti, delle infrastrutture e del suolo.
2. Il PAI persegue l'obiettivo di garantire al territorio di competenza dell'ABR adeguati livelli di sicurezza rispetto all'assetto geomorfologico, relativo alla dinamica dei versanti e al pericolo di frana, all'assetto idraulico, relativo alla dinamica dei corsi d'acqua e al pericolo d'inondazione, e all'assetto della costa, relativo alla dinamica della linea di riva e al pericolo di erosione costiera.
3. Le finalità del PAI sono perseguite mediante:
 - l'adeguamento degli strumenti urbanistici e territoriali;
 - la definizione del rischio idrogeologico e di erosione costiera in relazione ai fenomeni di dissesto considerati;
 - la costituzione di vincoli e prescrizioni, di incentivi e di destinazioni d'uso del suolo in relazione al diverso livello di rischio;
 - l'individuazione di interventi finalizzati al recupero naturalistico e ambientale, nonché alla tutela e al recupero dei valori monumentali e ambientali presenti e/o alla riqualificazione delle aree degradate;
 - l'individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti di ogni tipo, anche edilizi, che determinino rischi idrogeologici, anche con finalità di rilocalizzazione;
 - la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture adottando modalità di intervento che privilegino la conservazione e il recupero delle caratteristiche naturali del terreno;
 - la moderazione delle piene, la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua;
 - la definizione dei programmi di manutenzione;
 - l'approntamento di adeguati sistemi di monitoraggio;
 - la definizione degli interventi atti a favorire il riequilibrio tra ambiti montani e costieri con particolare riferimento al trasporto solido e alla stabilizzazione della linea di riva.

Art. 2 (Aggiornamento e pubblicità del PAI)

1. E' espressamente previsto, da parte dell'ABR, il periodico aggiornamento del PAI in termini sia di conoscenza sia di approfondimenti specifici trattandosi di uno strumento dinamico della pianificazione di bacino. L'ABR è delegata all'elaborazione dei successivi aggiornamenti, a

cadenza di norma quinquennale. Il Comitato Istituzionale approva il PAI e lo notifica alla Giunta Regionale.

2. E' inoltre espressamente previsto l'aggiornamento delle aree perimetrate e delle relative misure di salvaguardia, in senso restrittivo e non, da parte dell'ABR e previa approvazione del Comitato Istituzionale, con le modalità dell'art. 1 comma 1-bis del D.L. 180/98 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, in funzione di:

- indagini e studi a scala di dettaglio;
- richieste di Amministrazioni Pubbliche corredate dalle risultanze di studi specifici;
- nuovi eventi;
- nuove acquisizioni conoscitive derivanti da indagini e studi specifici;
- variazione delle condizioni di rischio derivanti da:
 - a) effetto di interventi non strutturali, quali il presidio territoriale, ulteriori studi, sistemi di monitoraggio, ecc.;
 - b) realizzazione e/o completamento di interventi strutturali di messa in sicurezza delle aree interessate;
 - c) effetti prodotti dalle azioni poste in essere per la mitigazione del rischio.

2-bis. Per le aree a rischio elevato e molto elevato e per le aree di attenzione, vincolate dal PAI, per le quali gli strumenti urbanistici vigenti prevedono un utilizzo ai fini edificatori, i soggetti interessati possono redigere progetti di messa in sicurezza, corredate da indagini e studi di dettaglio, per eliminare il rischio o ridurlo ad un livello compatibile con l'utilizzo previsto dai suddetti strumenti urbanistici.

Il Comitato Istituzionale dell'ABR, previo parere del Comitato Tecnico della stessa Autorità, delibererà sulla predetta richiesta di riclassificazione condizionandone l'efficacia, in caso di esito positivo, all'esecuzione e collaudo delle opere, così come previste in progetto.

La realizzazione di insediamenti sulle aree di cui sopra, potrà avvenire solo dopo la notifica al Comune, da parte dell'ABR, della nuova cartografia del rischio, quale variante della precedente perimetrazione.

Per ottenere detta notifica, il Comune interessato dovrà documentare all'Autorità di Bacino l'avvenuta esecuzione e collaudo di tutti gli interventi di messa in sicurezza previsti nel progetto esaminato favorevolmente dalla stessa ABR.

Dopo l'approvazione da parte del Comitato Istituzionale di cui al secondo paragrafo del presente comma, il Comune è abilitato a rilasciare autorizzazioni o concessioni ad edificazione sulle aree in oggetto. L'esecutività di tali assenti edilizi è condizionata alla notifica di cui ai due precedenti paragrafi.

3. Allo scopo di promuovere un'adeguata attività di informazione, formazione e ricerca avente finalità di prevenzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera, la Regione Calabria promuove, per il tramite dell'ABR e con il contributo dei soggetti interessati, nelle forme e nei modi opportuni, iniziative finalizzate alla diffusione delle conoscenze; promuove altresì la libera circolazione dei dati riguardanti la difesa del suolo e, con cadenza quinquennale, organizza la conferenza regionale per la tutela e valorizzazione del suolo.

Art. 3 (Ambito territoriale di applicazione)

1. L'ambito di riferimento del PAI è costituito da tutto il territorio di competenza dell'Autorità di Bacino Regionale della Calabria che comprende i bacini idrografici di rilievo regionale, così come raggruppati in n. 13 aree programma ai sensi dell'art. 2 della L. R. 29 novembre 1996, n. 35.
2. Il PAI include inoltre l'ambito territoriale relativo al bacino interregionale del fiume Lao, in conformità alle norme vigenti.

3. Ai fini della disciplina e degli interventi relativi all'assetto geomorfologico il Piano si riferisce al territorio di tutti i comuni della Calabria a quello della Regione Basilicata ricadenti nel bacino del fiume Lao.
4. Ai fini della disciplina e degli interventi relativi all'assetto idraulico il presente Piano individua e denomina i bacini e i corsi d'acqua della Calabria così come rappresentati, codificati e denominati nel "Catasto del reticolo idrografico" allegato al PAI, del quale costituisce parte integrante.

Art. 4 (Ambito giuridico di applicazione e soggetti destinatari)

1. Il Piano è adottato ai sensi dell'art. 1-bis della L. 365/2000 e dell'art.17 comma 6-ter della legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, dell'art.1 del D.L. 180/98 convertito con legge 3 agosto 1998 n. 267 e successive modificazioni, e della L.R. 35/1996.
2. Le misure di salvaguardia, le norme di attuazione e i programmi di intervento del PAI sono rivolte ai soggetti privati, alle province, ai comuni, alle comunità montane, ai consorzi di bonifica, agli enti pubblici, alle società concessionarie e alle associazioni fra i soggetti anzidetti che, a qualsiasi titolo, amministrano, realizzano o esercitano diritti su beni immobili pubblici o privati, ricadenti nel territorio di competenza dell'ABR.
3. Il Piano è coordinato con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo e prevale, ai sensi della L. 183/1989 e successive modificazioni e integrazioni, su tutti gli strumenti di piano e programmatici della Regione Calabria e degli Enti Locali.
4. La Regione Calabria, ai fini delle verifiche di conformità urbanistica relative ad opere dello Stato, si uniforma alle Norme di Attuazione del presente Piano.

Le norme di cui al presente Piano non sostituiscono eventuali norme più restrittive vigenti nella legislazione statale in materia di beni culturali e ambientali e di aree naturali protette, negli strumenti di pianificazione territoriale regionali, provinciali e comunali, ovvero in altri piani di tutela del territorio ivi compresi i piani paesistici.

Art. 5 (Effetti giuridici)

1. Agli effetti dell'art.17, comma 6-bis della L. 183/89, dall'adozione del Piano sono dichiarate immediatamente vincolanti per le Amministrazioni e per gli Enti Pubblici nonché per i soggetti privati, le prescrizioni di cui ai successivi articoli limitatamente alle aree perimetrate negli allegati.
2. Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati rispetto ai quali i relativi lavori siano iniziati alla data di adozione del Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. In ogni caso al titolare della concessione o dell'atto amministrativo dovrà essere tempestivamente notificata da parte dell'Amministrazione comunale la condizione di pericolo rilevata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 6, della L. 365/2000.
3. Fermo rimanendo il carattere immediatamente vincolante delle prescrizioni di cui al comma 1, la Regione, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.183/89 e dell'art. 69 del D.P.R. 616/1977, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano:
 - emana, tramite il Dipartimento Urbanistica, di concerto con l'ABR, le disposizioni concernenti l'attuazione dello stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine gli enti territorialmente interessati al Piano sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico, adottando i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici secondo il disposto dell' art. 17, comma 6, della L.183/1989;

- provvede, tramite l'ABR, alla perimetrazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi del RD 30/12/1923 N. 3267 e del R.D. 16/5/1926 N. 1126, ed all'elaborazione delle relative norme;
 - emana, tramite il Dipartimento n. 1, Presidenza – settore Protezione Civile, le direttive per l'adozione delle misure di protezione civile connesse al PAI così come previsto dalla L.R. n. 4/1997.
4. I comuni provvedono, nei novanta giorni successivi a quelli di cui al comma 3, alla trasposizione cartografica dei limiti delle aree a diverso grado di rischio e pericolosità di cui agli articoli seguenti, alla scala adottata dai piani regolatori e/o su base catastale. Eventuali problemi d'interpretazione derivanti da imprecisioni nelle rappresentazioni cartografiche, da scarsa definizione della rappresentazione o da incongruenze tra rappresentazione cartografica e stato dei luoghi, sono risolti a vantaggio della sicurezza.
 5. L'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni interessati da perimetrazione di aree a pericolosità e/o rischio molto elevata ed elevata di cui agli articoli seguenti è subordinata, relativamente alle aree perimetrate, al completamento della procedura di cui ai commi precedenti.
 6. I manufatti lambiti o attraversati dal limite delle perimetrazione delle aree a diverso grado di rischio e pericolosità sono compresi nei limiti della perimetrazione interessata dalle prescrizioni più restrittive.
 7. In caso di mancata attuazione o d'inosservanza delle misure di salvaguardia da parte degli enti interessati, la Regione, per il tramite dell'ABR, attiva i poteri sostitutivi.
 8. Le norme di attuazione che per loro natura coinvolgono anche parzialmente aree ricadenti oltre il limite dei bacini regionali, ma comunque entro il territorio regionale, sono da ritenersi valide ed efficaci fino a diversa ed esplicita disposizione dell'autorità di bacino limitrofa competente.
 9. Le misure di salvaguardia introdotte dal PAI non si applicano ai procedimenti di condono edilizio di cui agli artt. 31 e seguenti della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e all'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Art. 6 (Elaborati del PAI)

1. Il PAI è costituito dai seguenti elaborati:
 - a) Relazione tecnica;
 - b) Specifiche tecniche;
 - c) Catasto del reticolo idrografico in formato cartaceo e digitale;
 - d) Catasto delle opere idrauliche nei bacini idrografici della Calabria;
 - e) Dossier rischio idrogeologico nei Comuni della Calabria;
 - f) Elaborati cartografici di analisi e di sintesi:

f.1 CARTOGRAFIA A SCALA 1:250.000

1. Carta geologica
2. Carta litologica
3. Carta della permeabilità
4. Carta degli usi del suolo
- 5.a Carta dell'esposizione dei versanti
- 5.b Carta delle pendenze
- 6.a Carta del reticolo idrografico, dei limiti di bacino e delle aree programma
- 6.b Carta della localizzazione delle opere idrauliche
7. Carta delle stazioni di misura idropluviometriche

8. Carta delle opere di sbarramento e ritenuta
9. Carta dei vincoli
10. Carta delle infrastrutture
11. Carta degli elementi vulnerabili
12. Carta dell'evoluzione della linea di riva
13. Carte di sintesi del rischio di erosione costiera
- 14.a Carta delle aree storicamente inondate
- 14.b Carta delle aree inondabili per rottura di sbarramento
- 14.c Carta di sintesi del pericolo e rischio di inondazione
15. Carta di sintesi del pericolo di frana e delle relative aree a rischio

f.2. CARTOGRAFIA A SCALA 1:5.000, 1: 10.000, 1:25.000, 1:50.000

- 12.1 Carta dell'evoluzione della linea di riva – scala 1:50.000
- 12.2 Perimetrazione delle aree a rischio di erosione costiera - scala 1:10.000
- 14.1 Aree storicamente inondate – scala 1:5.000
- 14.2 Localizzazione dei punti critici - scala 1:5.000
- 14.3 Carta degli elementi esposti - scala 1:5.000
- 14.4 Perimetrazione aree a rischio - scala 1:5.000
- 14.5 Carta del rischio idraulico - scala 1:25.000
- 15.1 Carta inventario dei centri abitati instabili – scala 1:10.000
- 15.2 Carta inventario delle frane e delle relative aree a rischio – scala 1:10.000
- 15.3 Carta inventario delle frane relative alle infrastrutture (strade, ferrovie e reti di servizio) e beni culturali e ambientali – scala 1:25.000.

Parte II
Metodologia del Piano

Art. 7 (Metodologia del PAI)

1. Il Piano si articola in:
 - attività conoscitiva, formulazione di specifiche, modellazione;
 - rilevazioni e misure;
 - perimetrazioni di aree a differente livello di pericolosità, vulnerabilità e rischio;
 - vincoli che si applicano alle aree soggette a rischio e/o pericolose e altre misure di salvaguardia di tipo non strutturale;
 - interventi strutturali destinati alla rimozione o mitigazione del rischio idrogeologico;
 - monitoraggio per il controllo delle aree a rischio e/o pericolose e la raccolta d'informazioni per l'aggiornamento del Piano;
 - banche dati del *Sistema Informativo del Rischio Idrogeologico in Calabria* (SIRICA).

Art. 8 (Rischio idrogeologico e di erosione costiera)

1. Il rischio idrogeologico viene definito dall'entità attesa delle perdite di vite umane, feriti, danni a proprietà, interruzione di attività economiche, in conseguenza del verificarsi di frane, inondazioni o erosione costiera.
2. Il Piano individua, nella presente stesura, il rischio laddove nell'ambito delle aree in frana, inondabili, oppure soggette ad erosione costiera, si rileva la presenza di elementi esposti.
3. Gli elementi esposti a rischio sono costituiti dall'insieme delle presenze umane e di tutti i beni mobili e immobili, pubblici e privati, che possono essere interessati e coinvolti dagli eventi di frana, inondazione ed erosione costiera.
4. Nelle finalità del Piano, le situazioni di rischio vengono raggruppate, ai fini della programmazione degli interventi, in tre categorie:
 - rischio di frana;
 - rischio d'inondazione;
 - rischio di erosione costiera.
5. Per ciascuna categoria di rischio, in conformità al DPCM 29 settembre 1998, sono definiti quattro livelli:
 - R4 - rischio molto elevato: quando esistono condizioni che determinano la possibilità di perdita di vite umane o lesioni gravi alle persone; danni gravi agli edifici e alle infrastrutture; danni gravi alle attività socio-economiche;
 - R3 - rischio elevato: quando esiste la possibilità di danni a persone o beni; danni funzionali ad edifici e infrastrutture che ne comportino l'inagibilità; interruzione di attività socio-economiche;
 - R2 - rischio medio: quando esistono condizioni che determinano la possibilità di danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale senza pregiudizio diretto per l'incolumità delle persone e senza comprometterne l'agibilità e la funzionalità delle attività economiche;

- R1 - rischio basso: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono limitati.

Art. 9 (Aree pericolose)

1. Nell'attuale stesura del PAI, sono definite aree pericolose quelle porzioni del territorio, corrispondenti ad un congruo intorno dei centri abitati e delle infrastrutture, in cui i dati disponibili indicano condizioni di pericolo, la cui effettiva sussistenza e gravità potrà essere quantificata a seguito di studi, rilievi e indagini di dettaglio. Sono individuate:
 - a) aree con pericolo di frana, tracciate in via transitoria sulla base dell'inventario delle frane rilevate, così come definite nelle specifiche tecniche del PAI e localizzate nelle corrispondenti tavole grafiche di cui all'allegato 15.2 e 15.3;
 - b) aree di attenzione per pericolo di inondazione, che interessano tutti i tratti dei corsi d'acqua di cui all'articolo 3, comma 4 per i quali non sono stati ancora definiti i livelli di rischio;
 - c) - aree con pericolo di erosione costiera che interessano i tratti di spiaggia retrostanti la linea di riva per una fascia di m 50.

Art. 10 (Individuazione delle aree a rischio e/o pericolo di frana)

1. Il PAI riporta le situazioni di pericolo e/o di rischio connesse alla presenza di frane, rilevate e cartografate dall'ABR tramite indagini estese su tutto il territorio di sua competenza e riguardanti i centri abitati censiti alla data del 31 ottobre 2001 (VEDI ELENCO ALLEGATO), le reti infrastrutturali, i beni soggetti a vincoli di legge e gli altri beni esposti di cui al DPCM 29.09.1998.
2. In fase di aggiornamento si procederà all'ulteriore individuazione di aree a rischio di frana non contemplate nella presente prima versione, si procederà inoltre all'elaborazione di specifiche e all'avvio delle attività relative alla valutazione della pericolosità e del rischio relativamente alle frane di prima generazione relative ad aree sperimentali significative per l'intero territorio della Calabria.
3. Nelle aree interessate da fenomeni franosi il PAI disciplina l'uso del territorio sulla base del livello di rischio dei fenomeni rilevati, in relazione alle classi di rischio contrassegnate dalle sigle R4, R3, R2, R1 nell'"Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico" (D.P.C.M. 29.09.1998) e nelle specifiche tecniche adottate dalla regione Calabria.
4. Il PAI disciplina l'uso del territorio anche nelle aree in frana non oggetto delle perimetrazioni di cui al comma precedente, se associate ad aree a rischio. Nelle aree in frana, riportate negli elaborati del PAI senza rischio associato gli enti competenti dovranno tenere conto delle normative vigenti, in particolare di quanto previsto dall'art. 13 della Legge 64/74.

Art. 11 (Individuazione delle aree a rischio e/o pericolo d'inondazione)

1. Il presente Piano riporta le situazioni di rischio e/o pericolo d'inondazione stimate dall'Autorità tramite indagini estese su tutto il territorio di sua competenza. Sulla base delle caratteristiche dei fenomeni rilevati o attesi e delle indagini esperite il PAI disciplina l'uso del territorio nelle:
 - a) aree perimetrate mediante modellazione analitica con attribuzione delle classi R4, R3, R2 e R1;
 - b) aree storicamente inondate e/o localizzate dai Piani di Protezione Civile e riportate nell'Atlante allegato al Piano; aree all'intorno di tratti e punti critici rilevati (riduzioni di

sezioni, ostruzioni, rotture d'argine, ecc) e indicati negli elaborati del PAI come aree di attenzione, linee di attenzione e punti di attenzione.

Art. 12 (Individuazione delle aree a rischio e/o pericolo di erosione costiera)

1. Il PAI riporta le perimetrazioni delle aree a rischio di erosione costiera nei tratti di costa con livelli R3 ed R2 e rappresentate nell' "Atlante dei centri abitati a rischio di erosione costiera" di cui all'allegato 12.2. Il PAI riporta altresì le aree con fenomeni di arretramento della linea di riva per effetto dell'erosione costiera di cui all'allegato 12.1, individuando una fascia di m 50 parallela alla linea di riva, nel suo attuale assetto, alla quale si attribuiscono condizioni di pericolo per erosione costiera.

Art. 13 (Compatibilità delle attività estrattive)

1. Le attività di escavazione di sabbia e ghiaia nell'alveo dei corsi d'acqua, al di fuori del Demanio Fluviale per il quale valgono le prescrizioni di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523, e nelle spiagge e fondali lacuali e di coltivazione di cave e torbiere, (così come definite dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616), sono individuate nell'ambito dei piani di settore i quali devono garantire la compatibilità delle stesse con le finalità del PAI. A tal fine i Piani di Settore regionali e provinciali, o loro varianti, devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-geologico-ambientale.
2. I medesimi piani di settore devono definire le modalità di ripristino ambientale coerenti con le finalità e gli effetti del PAI, delle aree estrattive al termine della coltivazione, nonché di manutenzione e gestione a conclusione dell'attività e di recupero ambientale per quelli insistenti in aree protette.
3. I Piani di Settore, vigenti alla data di approvazione del presente Piano, devono essere adeguati alle norme del PAI medesimo.
4. Nelle more di approvazione dei Piani di Settore, i progetti delle attività di cava devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-geologico-ambientale.
5. Non è consentita l'allocatione di impianti per il trattamento degli inerti nelle aree a rischio idraulico elevato e molto elevato (R3, R4).

Art. 14 (Interventi)

1. A norma dell'articolo 7, gli interventi previsti dal PAI sono finalizzati alla rimozione o alla mitigazione delle condizioni di rischio idrogeologico e di erosione costiera.
2. Vengono considerate le seguenti classi d'interventi:
 - interventi destinati all'eliminazione o all'attenuazione delle condizioni di pericolo (opere di sistemazione del suolo, di sostegno delle frane, di difesa dalle inondazioni, di protezione spondale, ecc.).
 - interventi destinati a ridurre l'entità degli elementi a rischio (delocalizzazione permanente, misure preventive di protezione civile, come il preannuncio e l'allontanamento dei soggetti a rischio), o all'attenuazione dei danni prodotti dall'evento (rinforzo delle strutture, misure di soccorso, ecc.).

Art. 15 (Attività di monitoraggio e controllo)

Il PAI prevede la costruzione del *Sistema Informativo del Rischio Idrogeologico in Calabria* (SIRICA) e il monitoraggio, ovvero il controllo delle situazioni di rischio e di pericolo, con l'acquisizione delle informazioni necessarie per aggiornare ed integrare la banca dati realizzata

dall'ABR, garantendo in tal modo il continuo adeguamento del PAI, la sua fruizione e l'interscambio di dati e informazioni con il *Dipartimento 1, Presidenza – settore Protezione Civile*, deputato anche alla gestione delle situazioni di emergenza.

Per l'aggiornamento costante della cartografia e della banca dati l'ABR:

a) predispone uno “sportello” e un proprio sito web presso l'ABR stessa, dedicato all'acquisizione delle segnalazioni delle situazioni di rischio e/o pericolo da parte delle amministrazioni, enti e soggetti pubblici e privati. Tale sportello acquisisce anche la documentazione fornita dai soggetti interessati ai fini dell'aggiornamento delle perimetrazioni della pericolosità e del rischio di cui all'art. 2, commi 1 e 2;

b) effettua studi, indagini, misurazioni e rilievi per caratterizzare i regimi delle portate dei corsi d'acqua, lo stato degli alvei, le condizioni di stabilità dei versanti e l'evoluzione della linea di riva. Nell'ambito delle attività di cui ai commi precedenti, il sistema cartografico regionale funge da supporto tecnico.

TITOLO II
NORME SPECIFICHE

Parte I

Assetto geomorfologico

Art. 16 (Disciplina delle aree a rischio R4 e delle aree in frana ad esse associate)

1. Nelle aree a rischio R4 e nelle aree in frana ad esse associate:
 - a) sono vietati scavi, riporti e movimenti di terra e tutte le attività che possono esaltare il livello di rischio e/o pericolo;
 - b) è vietata ogni forma di nuova edificazione;
 - c) non è consentita la realizzazione di collettori fognari, condotte d'acquedotto, gasdotti o oleodotti ed elettrodotti o altre reti di servizio, salvo quando queste si configurano come opere di urbanizzazione primaria a scala comunale e siano ritenute indispensabili per l'interesse pubblico, come sancito da Delibera del Consiglio Comunale;
 - d) per le opere già autorizzate e non edificate dovranno essere attivate procedure e interventi finalizzati all'eliminazione dei livelli di rischio e pericolosità esistenti. La documentazione tecnica comprovante gli interventi di riduzione della pericolosità e del rischio sarà trasmessa all'ABR che, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, provvederà ad aggiornare la Carta della pericolosità e del rischio;
 - e) non sono consentite le operazioni di estirpazione di cespugli, taglio ed estirpazione di ceppaie di piante appartenenti a specie forestali compresa la macchia mediterranea. Debbono altresì essere salvaguardate le piante isolate di interesse forestale o comunque consolidanti, a norma di quanto previsto dal R.D.L. 3267/1923 e successive modificazioni e integrazioni. Inoltre, nelle aree a rischio o con pericolo di frana, si estendono i vincoli o i divieti di cui agli articoli 10 e 11 della legge 21.11.2000, n. 353, qualunque sia la vegetazione percorsa dal fuoco;
 - f) l'autorizzazione degli interventi di trasformazione delle aree boscate dovrà tenere conto delle finalità del PAI.
2. Relativamente agli elementi a rischio ricadenti nelle aree R4 e nelle aree in frana ad esse associate sono consentiti:
 - a) gli interventi per la mitigazione del rischio di frana e, in genere, tutte le opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi;
 - b) il taglio di piante qualora sia dimostrato che esse concorrano a determinare lo stato di instabilità dei versanti, soprattutto in terreni litoidi e su pareti subverticali;
 - c) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - d) gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità dei beni esposti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume e mutamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;
 - e) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti dall'art. 31, lettere a) e b) della L. 457/1978, senza aumento di superficie e volume;
 - f) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle opere infrastrutturali e alle opere pubbliche o di interesse pubblico;

- g) gli interventi volti alla tutela, alla salvaguardia e alla manutenzione degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939 n.1089 e della legge 29 giugno 1939 n. 1497 nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti.
3. I progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 lettera c) e al comma 2 lettere a), b), d), f), e g) dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità geomorfologica, il quale dimostri che l'intervento in esame è stato progettato rispettando il criterio di non aumentare il livello di rischio ivi registrato e di non precludere la possibilità di eliminare o ridurre le condizioni di rischio, che dovrà ottenere l'approvazione dei competenti servizi regionali, previo parere dell'ABR da esprimersi motivatamente entro sessanta giorni. Per i progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 lettera c), lo studio dovrà, inoltre, dimostrare:
- che non esistono alternative di progetto;
 - che la realizzazione dell'opera è legata ad una effettiva esigenza di pubblico interesse;
 - che i nuovi interventi previsti sono tali da migliorare o comunque non aggravare le condizioni di sicurezza del territorio.
4. Sugli edifici già compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono consentiti solo gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli volti alla tutela della pubblica incolumità.

Art. 17 (Disciplina delle aree a rischio R3 e delle aree in frana ad esse associate)

1. Nelle aree a rischio R3 e nelle aree in frana ad esse associate, riguardo agli interventi non consentiti, in quanto destinati ad aggravare le esistenti condizioni di instabilità, valgono le stesse disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), ed f) del precedente art. 16.
2. Relativamente agli elementi a rischio ricadenti nelle aree a rischio R3 e nelle aree in frana ad esse associate sono consentiti:
- a) gli interventi per la mitigazione del rischio geomorfologico ivi presente e in genere tutte le opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi;
 - b) le operazioni di estirpazione di cespugli, taglio ed estirpazione di ceppaie di piante appartenenti a specie forestali compresa la macchia mediterranea. Debbono comunque essere salvaguardate le piante isolate di interesse forestale o comunque consolidanti, a norma di quanto previsto dal R.D.L. n. 3267/1923 e successive modificazioni e integrazioni. Inoltre nelle aree a rischio o con pericolo di frana, si estendono i vincoli o i divieti di cui agli articoli 10 e 11 della legge 21.11.2000 n. 353, qualunque sia la vegetazione percorsa dal fuoco;
 - c) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - d) gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità dei beni esposti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;
 - e) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti dall'art. 31, lettere a) e b), della L. 457/1978, senza aumento di superficie e volume;
 - f) gli interventi di restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'art. 31, lettera c) della L. 457/1978, senza aumento di superficie e volume;
 - g) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle opere infrastrutturali e alle opere pubbliche o di interesse pubblico;
 - h) gli interventi volti alla tutela, alla salvaguardia e alla manutenzione degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939 n.1089 e della legge 29 giugno 1939 n.

1497 nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti

3. I progetti relativi agli interventi di cui al comma 2 lettere a), b), d), f), g) e h) dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità geomorfologica, il quale dimostri che l'intervento in esame è stato progettato rispettando il criterio di non aumentare il livello di rischio ivi registrato e di non precludere la possibilità di eliminare o ridurre le condizioni di rischio, che dovrà ottenere l'approvazione dei competenti servizi regionali, previo parere dell'ABR, da esprimersi entro sessanta giorni. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera c) del precedente art. 16 valgono le stesse disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 16.
4. Sugli edifici già compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli volti alla tutela della pubblica incolumità.

Art. 18 (Disciplina delle aree a rischio R2, R1 e delle aree in frana ad esse associate)

1. Nelle aree predette:
 - a) la realizzazione di opere, scavi e riporti di qualsiasi natura deve essere programmata sulla base di opportuni rilievi e indagini geognostiche, di valutazioni della stabilità globale dell'area e delle opere nelle condizioni "ante", "post" e in corso d'opera effettuate da un professionista abilitato;
 - b) sono consentite le operazioni di estirpazione di cespugli, taglio ed estirpazione di ceppaie di piante appartenenti a specie forestali compresa la macchia mediterranea. Debbono comunque essere salvaguardate le piante isolate di interesse forestale o comunque consolidanti, a norma di quanto previsto dal R.D.L. n. 3267/1923 e successive modificazioni e integrazioni. Inoltre nelle aree a rischio o con pericolo di frana, si estendono i vincoli o i divieti di cui agli articoli 10 e 11 della legge 21.11.2000 n. 353, qualunque sia la vegetazione percorsa dal fuoco;
 - c) l'autorizzazione degli interventi di trasformazione delle aree boscate dovrà tenere conto delle finalità del PAI.

Art. 19 (Ulteriore disciplina delle aree con pericolo di frana)

1. L'ABR, nel triennio 2002 – 2004, sulla base dei finanziamenti acquisiti ai sensi della L.183/89, provvederà ad effettuare gli studi e le indagini necessari alla classificazione dell'effettiva pericolosità, con perimetrazione delle aree che possono essere interessate anche da frane di prima generazione.
2. I soggetti interessati possono effettuare di loro iniziativa studi volti alla classificazione delle aree definite pericolose. Tali studi saranno presi in considerazione dall'ABR solo se rispondenti ai requisiti minimi stabiliti dal PAI e indicati nelle specifiche tecniche e nelle linee guida predisposte dall'ABR.
3. L'ABR, a seguito di studi eseguiti come ai punti 1 e 2, provvede ad aggiornare la perimetrazione delle aree a pericolo di frana secondo la procedura di cui all'art. 2, commi 1 e 2.

Art. 20 (Verifica locale delle condizioni di pericolo di frana)

1. Sia nella fase di attuazione dei piani urbanistici vigenti, sia in sede di formazione del nuovo PRG o di sue varianti ai sensi delle leggi regionali vigenti, le amministrazioni e gli enti pubblici interessati possono effettuare verifiche e presentare istanza di modifica della perimetrazione, art. 2 commi 1 e 2, delle aree a pericolo di frana molto elevato (R4) ed elevato (R3), in base a più approfondite conoscenze delle condizioni effettive dei fenomeni di dissesto. Tali proposte di

rettifica dovranno essere riportate su cartografie di adeguato dettaglio e su specifici rilievi topografici, come indicato nelle specifiche tecniche e nelle linee guida predisposte dall'ABR.

2. L'ABR, sulla base dei propri studi e della documentazione prodotta dai soggetti interessati, provvede, entro 90 giorni dall'acquisizione delle proposte di rettifica, all'eventuale aggiornamento del PAI.
3. Ove i Comuni rilevino situazioni di pericolosità e rischio che non siano già comprese nelle perimetrazioni riportate negli elaborati cartografici del PAI, procedono a delimitare le situazioni di pericolosità e rischio secondo i criteri contenuti nell'Atto di indirizzo e coordinamento emanato con D.P.C.M. 29 settembre 1998 e secondo le specifiche tecniche allegate alle presenti norme, con le modalità indicate nelle linee guida predisposte dall'ABR.
4. I soggetti di cui ai punti 1 e 3 del presente articolo sono invitati a comunicare all'ABR ogni nuova informazione e risultanza di accertamenti, osservazioni e segnalazioni specifiche a seguito delle quali si procederà ad ulteriori verifiche e ad eventuali aggiornamenti delle perimetrazioni.

Parte II
Assetto idraulico

Art. 21 (Disciplina delle aree a rischio d'inondazione R4)

1. Nelle aree a rischio R4, così come definite nell'art. 11, il PAI persegue l'obiettivo di garantire condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena con tempo di ritorno 20 – 50 anni, nonché il mantenimento e il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo.
2. Nelle aree predette sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:
 - a) interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - b) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'articolo 31, lettere a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superfici e di volumi;
 - c) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi sismici e di miglioramento e adeguamento sismico;
 - d) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti e delle reti viarie;
 - e) interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio, previo parere dell'ABR, che non pregiudichino le attuali condizioni di sicurezza a monte e a valle dell'area oggetto dell'intervento;
 - f) interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al rischio, senza aumento di superficie e di volume;
 - g) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari o a rete non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano ostacolo al libero deflusso, o riduzione dell'attuale capacità d'invaso, previo parere dell'ABR;
 - h) le pratiche per la corretta attività agraria, con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio o che provochi ruscellamento ed erosione;
 - i) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali e in generale alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori d'interferenza antropica;
 - j) occupazioni temporanee, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
 - k) interventi di manutenzione idraulica ordinaria, di idraulica forestale, di rinaturazione come definiti nelle linee guida predisposte dall'ABR.
3. Non è richiesto il parere di cui al R.D. 523/1904 rilasciato dall'autorità competente in materia idraulica relativamente agli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), h) del precedente comma.

Art. 22 (Disciplina delle aree a rischio di inondazione R3)

1. Nelle aree predette, il PAI persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza idraulica, mantenendo o aumentando le condizioni d'invaso delle piene con tempo di ritorno di 200 anni, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

2. In tali aree sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:
 - a) tutti gli interventi consentiti nelle aree a rischio R4;
 - b) gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 31 della L. 457/1978, a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione dell'attuale capacità d'invaso delle aree stesse senza aumento di superficie e volume;
 - c) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per necessità di adeguamento igienico-sanitario;
 - d) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate, da realizzarsi secondo le modalità prescritte dai dispositivi di autorizzazione.

Art. 23 (Disciplina delle aree a rischio di inondazione R2 e R1)

1. Nelle aree a rischio R2 e R1 non è consentita la realizzazione di locali sotterranei e/o seminterrati ad uso abitativo e commerciale.

Art. 24 (Disciplina delle aree d'attenzione per pericolo d'inondazione)

1. L'ABR, nel triennio 2002-2004, sulla base dei finanziamenti acquisiti ai sensi della L.183/89, provvede ad effettuare gli studi e le indagini necessarie alla classificazione dell'effettiva pericolosità e alla perimetrazione delle aree di cui all'art. 11.
2. I soggetti interessati possono effettuare di loro iniziativa studi volti alla classificazione della pericolosità delle aree d'attenzione di cui all'art. 9 comma b. Tali studi verranno presi in considerazione dall'ABR solo se rispondenti ai requisiti minimi stabiliti dal PAI e indicati nelle specifiche tecniche e nelle linee guida predisposte dall'ABR.
3. L'ABR, a seguito degli studi eseguiti come ai commi 1 o 2, provvede ad aggiornare la perimetrazione di tali aree secondo la procedura di cui all'art. 2 comma 2.
4. Nelle aree di attenzione, in mancanza di studi di dettaglio come indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo, ai fini della tutela preventiva, valgono le stesse prescrizioni vigenti per le aree a rischio R4.

Art. 25 (Verifica locale delle condizioni di pericolo d'inondazione)

1. Sia nella fase di attuazione dei piani urbanistici vigenti, sia in sede di formazione del nuovo PRG o di sue varianti ai sensi della DGR 2649/99, le amministrazioni e gli enti pubblici interessati possono effettuare verifiche e presentare istanza di modifica della perimetrazione delle aree a rischio d'inondazione molto elevato (R4) ed elevato (R3), in base a più specifiche conoscenze sulle condizioni effettive dei fenomeni di inondazione. Tali proposte di rettifica dovranno essere riportate su cartografie di adeguato dettaglio e su specifici rilievi topografici, come indicato nelle specifiche tecniche e nelle linee guida predisposte dall'ABR.
2. Ove i Comuni rilevino situazioni di pericolosità e rischio che non siano già comprese nelle perimetrazioni riportate negli elaborati cartografici del PAI, procedono a delimitare le situazioni di pericolosità e rischio secondo i criteri contenuti nell'Atto di indirizzo e coordinamento emanato con D.P.C.M. 29 settembre 1998 e secondo le specifiche tecniche allegate alle presenti norme, con le modalità indicate nelle linee guida predisposte dall'ABR.
3. L'ABR, entro 90 giorni dall'acquisizione delle proposte di modifica di cui al precedente comma 1, sulla base dei propri studi e della documentazione prodotta dai soggetti interessati, provvede alla

verifica e all'eventuale accettazione dell'istanza di modifica e, successivamente, all'aggiornamento del PAI secondo quanto previsto dall'art. 2 commi 1 e 2.

4. I soggetti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo sono invitati a comunicare all'ABR ogni nuova informazione e risultanza di accertamenti, osservazioni e segnalazioni specifiche a seguito delle quali si procederà ad ulteriori verifiche e ad eventuali aggiornamenti delle perimetrazioni.
5. Per l'area urbana di Crotone valgono le perimetrazione e relative misure di salvaguardia assunte ai sensi dell'OM n. 97/K del 30/04/1998, intendendosi che le "zone ad alto rischio di inondazione" sono classificate R4, le "zone a moderato rischio di inondazione" sono classificate R3 e le "zone a limitato rischio di inondazione" sono classificate R2. La presente norma vige fino alla data di completamento delle opere idrauliche in corso di realizzazione relativamente al fiume Esaro e al torrente Passovecchio.

Art. 26 (Verifica di compatibilità dei progetti)

1. L'ABR definisce, entro novanta giorni dall'approvazione del PAI, con proprie direttive:
 - i tempi di ritorno delle portate di piena per il dimensionamento o la verifica delle diverse opere;
 - i franchi da assumere per i rilevati arginali e per le opere di contenimento e di attraversamento.
2. Nelle more di emanazione delle direttive vigono le norme preesistenti all'approvazione del PAI.
3. Nella progettazione delle opere di difesa idraulica, delle opere di consolidamento dei versanti e delle infrastrutture interferenti con i corsi d'acqua, salvo i casi espressamente previsti da altre norme di legge, le Amministrazioni competenti all'approvazione o al rilascio di nulla osta sono tenute a rispettare la direttiva di cui al precedente comma e a trasmettere, per conoscenza, la relativa documentazione che includa il progetto all'ABR.

Le stesse Amministrazioni possono applicare deroghe in relazione a particolari situazioni collegate sia a specifiche modalità di uso del territorio e relativi insediamenti, sia alle caratteristiche idrologiche dei corsi d'acqua, esplicitando le motivazioni delle scelte compiute e indicando gli effetti sulle opere progettate e sul livello di rischio per il territorio.
4. Ogni variazione rispetto ai valori definiti nella direttiva di cui al precedente comma 1, viene comunicata per l'approvazione dall'Amministrazione competente all'ABR che provvede, se del caso, a validare i dati ed eventualmente ad aggiornare le tabelle di riferimento.

TITOLO III
ASSETTO DELLE AREE SOGGETTE AD EROSIONE COSTIERA

Art. 27 (Disciplina delle aree a rischio di erosione costiera)

1. Nelle aree a rischio di erosione costiera il PAI persegue l'obiettivo del mantenimento e del recupero delle condizioni di equilibrio dinamico della linea di riva e del ripascimento delle spiagge erose.
2. Nelle aree predette sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:
 - a) interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - b) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'articolo 31, lettere a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superfici e di volumi;
 - c) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi sismici e di miglioramento e adeguamento sismico;
 - c-bis) nel caso in cui l'area a rischio, pur ricadendo nella fascia di 50 metri dalla linea di riva, trovasi in zona retrostante un tratto di costa individuato nel P.A.I. come in equilibrio od in ripascimento, sono consentiti, ferme restando le vigenti disposizioni in materia, gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti dall'articolo 31, lettere d) della legge n. 457 del 5 agosto 1978;
 - d) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti e delle reti viarie;
 - e) interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al rischio, senza aumento di superficie e di volume;
 - f) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano condizione di innesco o di accelerazione del processo di erosione;
 - g) interventi volti ai recuperi ambientali e in generale alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori d'interferenza antropica;
 - h) occupazioni temporanee realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di mareggiata;
 - i) interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle opere infrastrutturali e alle opere pubbliche o di interesse pubblico.
3. I progetti relativi agli interventi di cui al comma 2 lettere c-bis), d), e), f), g) dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità geomorfologica, il quale dimostri che l'intervento in esame è stato progettato rispettando il criterio di non aumentare i processi di erosione ivi registrati e di non precludere la possibilità di eliminare o ridurre le condizioni di rischio, che dovrà ottenere l'approvazione dei competenti servizi regionali, previo parere dell'ABR, che deve esprimersi entro sessanta giorni.
4. Sugli edifici e sulle infrastrutture di competenza comunale già compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli volti alla tutela della pubblica incolumità.

5. Non sono consentite le operazioni che comportino eliminazione o riduzione dei cordoni dunari costieri.

Art. 28 (Disciplina delle aree con pericolo di erosione costiera)

In tali aree sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:

- a) tutti gli interventi consentiti nelle aree a rischio di erosione costiera;
- b) gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 31 della L. 457/1978 senza aumento di superficie e volume, a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo ai processi di ripascimento;
- c) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per necessità di adeguamento igienico-sanitario;
- d) depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate, da realizzarsi secondo le modalità prescritte dai dispositivi di autorizzazione.

Nelle aree predette:

- a) la realizzazione di opere, scavi e riporti di qualsiasi natura deve essere programmata sulla base di opportuni rilievi e indagini estese su tutta l'unità fisiografica, di valutazioni della stabilità globale della linea di riva e delle opere nelle condizioni "ante", "post" e in corso d'opera effettuate da un professionista abilitato;
- b) non sono consentite le operazioni che comportino eliminazione o riduzione dei cordoni dunari costieri.

TITOLO IV
PIANO DEGLI INTERVENTI

Art. 29 (Interventi volti alla rimozione o mitigazione del rischio)

1. Gli interventi previsti dal PAI, finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico e di erosione costiera, sono attuati in tempi successivi anche per singole parti del territorio, attraverso programmi triennali d'intervento ai sensi dell'art. 21 e segg. della L. 183/89, redatti tenendo conto delle priorità e dei contenuti del PAI.
2. L'individuazione degli interventi di cui al comma 1 è finalizzata, altresì, alla quantificazione dei necessari finanziamenti.
3. La priorità degli interventi è stabilita sulla base del rischio, assumendo quale valore massimo quello connesso ai siti ove sussista la possibilità di perdita di vite umane.
4. Una volta ultimato un intervento l'ABR procede alla riclassificazione delle aree interessate secondo le procedure di cui all'articolo 2 commi 1 e 2.
5. L'Autorità, in accordo con i Comuni interessati, tenuto conto dei piani provinciali, sulla base di un'adeguata documentazione perimetra le aree da assoggettare a delocalizzazione.
6. I programmi triennali di cui al comma 1 riguardano principalmente le seguenti categorie d'intervento:
 - manutenzione degli alvei, delle opere di difesa e dei versanti, rivolti alla conservazione della sicurezza attuale del territorio attraverso il mantenimento dell'efficienza delle sezioni, intesa come vocazione delle stesse a garantire il normale deflusso delle acque; alla salvaguardia delle caratteristiche di naturalità dell'alveo fluviale; al rispetto delle aree di naturale espansione; alla protezione del suolo da fenomeni di erosione accelerata e instabilità; al trattenimento idrico ai fini della riduzione del deflusso superficiale e dell'aumento dei tempi di corrivazione; al mantenimento delle condizioni di equilibrio della linea di riva; alla salvaguardia delle vegetazioni riparie a tutela degli argini; alla rimozione della vegetazione in alveo onde consentire il normale deflusso delle acque e impedire la trattenuta di rifiuti;
 - opere di sistemazione, di difesa del suolo e di salvaguardia della costa. Si tratta degli interventi di regimazione e difesa idraulica capaci di aumentare il tempo di ritorno critico dell'asta fluviale di tipo attivo o passivo atti a favorire la progressiva dismissione e rinaturazione delle opere non funzionali alla sicurezza idraulica; di quelli di sistemazione dei versanti atti a ripristinarne le condizioni di stabilità; di quelli finalizzati al contenimento dei fenomeni di erosione costiera e al ripascimento delle spiagge;
 - interventi di rinaturazione dei sistemi fluviali e dei versanti. Nelle zone di esondazioni, in assenza di elementi a rischio, sono favoriti gli interventi finalizzati al loro mantenimento e ampliamento, anche attraverso l'acquisizione di aree da destinare al demanio, la dismissione delle concessioni in atto non compatibili con la finalità del piano, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea. Nei piccoli bacini costieri sono impediti tutti gli interventi che possono limitare o ostacolare la formazione e il trasporto di materiale solido al mare. Eventuali azioni di riduzione e mitigazione del rischio, devono essere realizzate in modo da non incidere sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato;
 - adeguamento delle opere viarie di attraversamento. Le opere di attraversamento stradale o ferroviario o comunque le infrastrutture a rete interessanti il reticolo idrografico dovranno essere verificate e/o progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la

verifica idraulica di cui alle specifiche tecniche emanate dall'ABR e alle direttive di cui all'art. 26.

Art. 30 (Interventi di difesa dalle frane, dalle inondazioni e dall'erosione costiera delle reti infrastrutturali)

1. Gli enti proprietari o detentori a qualsiasi titolo di reti infrastrutturali (viabilità, metanodotti e oleodotti, elettrodotti, ferrovie, acquedotti) devono:
 - a) adottare, entro 24 mesi dall'approvazione del PAI, un programma per la messa in sicurezza delle rispettive reti nei punti di criticità individuati dal PAI previa verifica delle esistenti infrastrutture a rete e delle vie di comunicazione che attraversano le zone con pericolo d'inondazione, di frana ed erosione costiera;
 - b) trasmettere all'ABR, dopo il periodo di cui al comma precedente con cadenza annuale, un rapporto sullo stato delle reti sotto il profilo del rischio idrogeologico e di erosione costiera, sulle misure di salvaguardia adottate, sui sistemi di monitoraggio e sui nuovi tratti realizzati o dimessi.